



Violenza contro le donne

*A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL
25 NOVEMBRE 2023*

CHE COSA È IL FEMMINICIDIO?

CON FEMMINICIDIO SI INTENDE OGNI **OMICIDIO** NEL QUALE IL GENERE FEMMINILE DELLA VITTIMA È CAUSA ESSENZIALE E MOVENTE DEL CRIMINE STESSO:

LA VITTIMA È UCCISA IN QUANTO DONNA.

LA LEGGE ITALIANA NON PREVEDE UNA DEFINIZIONE DI FEMMINICIDIO, NÉ QUINDI UNA AUTONOMA FATTISPECIE DI REATO. IL FEMMINICIDIO È PUNITO COME OGNI ALTRO OMICIDIO. L'UNICA DIFFERENZA È RAPPRESENTATA DALLE TUTELE ASSICURATE AI FIGLI DELLE DONNE ASSASSINATE IN AMBITO FAMILIARE.

QUALI SONO LE TUTELE PER I FIGLI DELLE VITTIME DI OMICIDI DOMESTICI?

LA LEGGE RICONOSCE TUTELE PROCESSUALI E ECONOMICHE AI FIGLI, SIA MINORENNI CHE MAGGIORENNI, SE ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, DELLE DONNE ASSASSINATE DA:

- IL CONIUGE, ANCHE LEGALMENTE SEPARATO O DIVORZIATO;
- IL PARTNER DELL'UNIONE CIVILE, ANCHE SE L'UNIONE È CESSATA;
- UNA PERSONA CHE È O È STATA LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA E STABILE CONVIVENZA CON LA VITTIMA.

CHE COSA SONO I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA?

PER MALTRATTAMENTI SI INTENDONO DIVERSI TIPI DI ATTI COMMESSI IN MODO ABITUALE (MOLESTIE, MINACCE, INGIURIE, UMILIAZIONI) CHE PRODUCONO SOFFERENZE FISICHE O MORALI IN COLUI CHE LI SUBISCE. LA VITTIMA È:

- UN FAMILIARE;
- UN CONVIVENTE;
- UNA PERSONA SOTTOPOSTA ALL'AUTORITÀ DEL MALTRATTATORE O CHE GLI È AFFIDATA PER RAGIONI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, CURA, VIGILANZA O CUSTODIA O PER “L'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O DI UN'ARTE”.

IL REATO DI MALTRATTAMENTI RIENTRA NELLA NOZIONE DI **VIOLENZA DOMESTICA**, CIOÈ UNO O PIÙ ATTI, GRAVI E NON EPISODICI, DI VIOLENZA FISICA, SESSUALE, PSICOLOGICA O ECONOMICA CHE SI VERIFICANO ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA O DEL NUCLEO FAMILIARE O TRA PERSONE LEGATE - AL MOMENTO ATTUALE O IN PASSATO - DA UN VINCOLO DI MATRIMONIO O DA UNA RELAZIONE AFFETTIVA.

NON È RILEVANTE IL FATTO CHE IL MALTRATTATORE CONDIVIDA O MENO LA STESSA ABITAZIONE CON LA VITTIMA.

CHE COSA È LO STALKING?

IL REATO DI ATTI PERSECUTORI (IN INGLESE STALKING) CONSISTE IN UN INSIEME DI CONDOTTE PERSECUTORIE RIPETUTE NEL TEMPO CHE PROVOCANO UN DANNO ALLA VITTIMA INCIDENDO SULLE SUE ABITUDINI DI VITA OPPURE GENERANDO UN GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA, CON TIMORE PER LA PROPRIA INCOLUMITÀ O PER QUELLA DI UNA PERSONA CARA.

RIENTRANO FRA GLI ATTI PERSECUTORI:

-LE RIPETUTE TELEFONATE;

-L'INVIO DI BUSTE, SMS, E-MAIL E MESSAGGI TRAMITE INTERNET;

-LA PUBBLICAZIONE DI POST O VIDEO A CONTENUTO INGIURIOSO, SESSUALE O MINACCIOSO SUI SOCIAL NETWORK;

-I PEDINAMENTI;

-LE MINACCE REITERATE.

CODICE ROSSO (LEGGE N. 69/2019)

IN PILLOLE

LA **LEGGE 19 LUGLIO 2019, N. 69**, INTERVIENE SUL CODICE PENALE, SUL CODICE DI PROCEDURA, SUL C.D. CODICE ANTIMAFIA E SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO AL FINE DI INASPRIRE LA REPRESSIONE PENALE DELLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE E AD INTRODURRE ULTERIORI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLE VITTIME.

IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO PENALE, LA LEGGE INTRODUCE NEL CODICE QUATTRO NUOVI DELITTI:

- **IL DELITTO DI DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO (NUOVO ART. 583-QUINQUIES C.P.)**, PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 8 A 14 ANNI. QUANDO DALLA COMMISSIONE DI TALE DELITTO CONSEGUA L'OMICIDIO SI PREVEDE LA PENA DELL'ERGASTOLO.

CODICE ROSSO (LEGGE N. 69/2019)

IN PILLOLE

- IL DELITTO DI DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI SENZA IL CONSENSO DELLE PERSONE RAPPRESENTATE (C.D. REVENGE PORN, INSERITO ALL'ART. 612-TER C.P. DOPO IL DELITTO DI STALKING), PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI E LA MULTA DA 5.000 A 15.000 EURO;

LA PENA SI APPLICA ANCHE A CHI, AVENDO RICEVUTO O COMUNQUE ACQUISITO LE IMMAGINI O I VIDEO, LI DIFFONDE A SUA VOLTA AL FINE DI RECARE NOCUMENTO AGLI INTERESSATI.

LA FATTISPECIE È AGGRAVATA SE I FATTI SONO COMMESSI NELL'AMBITO DI UNA RELAZIONE AFFETTIVA, ANCHE CESSATA, O CON L'IMPIEGO DI STRUMENTI INFORMATICI;

CODICE ROSSO (LEGGE N. 69/2019)

IN PILLOLE

- IL DELITTO DI COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO (ART. 558-BIS C.P.), PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI.

LA FATTISPECIE È AGGRAVATA QUANDO IL REATO È COMMESSO IN DANNO DI MINORI E SI PROCEDE ANCHE QUANDO IL FATTO È COMMESSO ALL'ESTERO DA, O IN DANNO, DI UN CITTADINO ITALIANO O DI UNO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA;

-IL DELITTO DI VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (ART. 387-BIS), PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI.

CODICE ROSSO (LEGGE N. 69/2019)

IN PILLOLE

CON ULTERIORI INTERVENTI SUL CODICE PENALE, LA LEGGE N. 69 DEL 2019 PREVEDE MODIFICHE AL DELITTO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI (ART. 572 C.P.) VOLTE A:

- INASPRIRE LA PENA;
- PREVEDERE UNA **FATTISPECIE AGGRAVATA SPECIALE** (PENA AUMENTATA FINO ALLA METÀ) **QUANDO IL DELITTO È COMMESSO IN PRESENZA O IN DANNO DI MINORE, DI DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI PERSONA CON DISABILITÀ, OVVERO SE IL FATTO È COMMESSO CON ARMI;**
- CONSIDERARE SEMPRE IL **MINORE CHE ASSISTE AI MALTRATTAMENTI COME PERSONA OFFESA DAL REATO.**

INOLTRE, IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI È INSERITO NELL'ELENCO DEI DELITTI CHE CONSENTONO NEI CONFRONTI DEGLI INDIZIATI **L'APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE**, TRA LE QUALI È INSERITA LA MISURA DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA DA PROTEGGERE.

CODICE ROSSO (LEGGE N. 69/2019)

IN PILLOLE

VENGONO MODIFICATI ANCHE:

- **IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI** (ART. 612-BIS C.P.), CON UN INASPRIMENTO DELLA PENA;
- **I DELITTI DI VIOLENZA SESSUALE** (ARTT. 609-BIS E SS. C.P.), INASPRENDO LE PENE E AMPLIANDO IL TERMINE CONCESSO ALLA PERSONA OFFESA PER SPORGERE QUERELA (DA 6 MESI A 12 MESI). IL PROVVEDIMENTO, INOLTRE, RIMODULA E INASPRISCE LE AGGRAVANTI QUANDO LA VIOLENZA SESSUALE È COMMESSA IN DANNO DI MINORE;
- **IL DELITTO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE** (ART. 609-QUATER C.P.) CON LA PREVISIONE DI UN'AGGRAVANTE (PENA AUMENTATA FINO A UN TERZO) QUANDO GLI ATTI SIANO COMMESSI CON MINORI DI ANNI 14 IN CAMBIO DI DENARO O DI QUALSIASI ALTRA UTILITÀ, ANCHE SOLO PROMESSI. TALE DELITTO DIVIENE INOLTRE PROCEDIBILE D'UFFICIO;
- **IL DELITTO DI OMICIDIO**, CON L'ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE AGGRAVANTI DELL'OMICIDIO AGGRAVATO DALLE RELAZIONI PERSONALI.

INFINE, CON UNA MODIFICA ALL'ART. 165 C.P., IL PROVVEDIMENTO PREVEDE CHE LA CONCESSIONE DELLA **SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA PER I DELITTI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE SIA SUBORDINATA ALLA PARTECIPAZIONE A SPECIFICI PERCORSI DI RECUPERO.**

CODICE ROSSO (LEGGE N. 69/2019)

IN PILLOLE

PER QUANTO RIGUARDA LA PROCEDURA PENALE, SONO STATE APPORTATE MODIFICHE VOLTE A VELOCIZZARE L'INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PER I DELITTI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE.

LA LEGGE N. 69 DEL 2019 PREVEDE, A FRONTE DI NOTIZIE DI REATO RELATIVE A DELITTI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE:

•CHE LA POLIZIA GIUDIZIARIA, ACQUISITA LA NOTIZIA DI REATO, RIFERISCA IMMEDIATAMENTE AL PUBBLICO MINISTERO, ANCHE IN FORMA ORALE; ALLA COMUNICAZIONE ORALE SEGUIRÀ SENZA RITARDO QUELLA SCRITTA.

•CHE IL PUBBLICO MINISTERO, ENTRO 3 GIORNI DALL'ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO, ASSUMA INFORMAZIONI DALLA PERSONA OFFESA O DA CHI HA DENUNCIATO I FATTI DI REATO; TALE TERMINE PUÒ ESSERE PROROGATO SOLO IN PRESENZA DI IMPRESCINDIBILI ESIGENZE DI TUTELA DI MINORI O DELLA RISERVATEZZA DELLE INDAGINI, ANCHE NELL'INTERESSE DELLA PERSONA OFFESA;

•CHE LA POLIZIA GIUDIZIARIA PROCEDA RITARDO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI INDAGINE DELEGATI DAL PM E PONGA, SEMPRE SENZA RITARDO, A DISPOSIZIONE DEL PM LA DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.

CODICE ROSSO (LEGGE N. 69/2019)

IN PILLOLE

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE:

- **INTRODUCE L'OBBLIGO PER IL GIUDICE DI PENALE** - SE SONO IN CORSO PROCEDIMENTI CIVILI DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI O CAUSE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI MINORI O RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE - **DI TRASMETTERE SENZA RITARDO AL GIUDICE CIVILE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEI CONFRONTI DI UNA DELLE PARTI, RELATIVI AI DELITTI DI VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE;**
- **MODIFICA LA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA** PER CONSENTIRE AL GIUDICE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLA MISURA COERCITIVA ATTRAVERSO PROCEDURE DI CONTROLLO MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI O ALTRI STRUMENTI TECNICI (C.D. **BRACCIALETTO ELETTRONICO**);
- **PREVEDE UNA SERIE DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA PERSONA OFFESA** DA UN REATO DI VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE E AL SUO DIFENSORE RELATIVI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SCARCERAZIONE, DI CESSAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA, DI EVASIONE, DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DELL'ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA, DI REVOCA O LA SOSTITUZIONE DI MISURE COERCITIVE O INTERDITTIVE A CARICO DELL'INDAGATO.

LEGGE 24 NOVEMBRE 2023, n. 168

"DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA"

LEGGE 24 NOVEMBRE 2023, N. 168

IN GAZZETTA UFFICIALE N. 275 DEL 24 NOVEMBRE 2023

VIGENTE AL 9 DICEMBRE 2023

-ARTICOLO 1 (RAFFORZAMENTO DELLE MISURE IN TEMA DI AMMONIMENTO E DI INFORMAZIONE ALLE VITTIME) amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'**ammonimento del questore** sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa; amplia, altresì, l'ambito oggettivo di applicazione degli **obblighi informativi alle vittime di violenza** da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

-ARTICOLO 2 (POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE) apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), da un lato, estendendo l'**applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali** e, dall'altro, **intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale**.

"DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA"

-ARTICOLO 3 (MISURE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI RUOLI DI UDIENZA E TRATTAZIONE DEI PROCESSI) assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi relativi ai «delitti di violenza di genere e domestica».

-ARTICOLO 4 (TRATTAZIONE SPEDITA DEGLI AFFARI NELLA FASE CAUTELARE) prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata **priorità** anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

-ARTICOLO 5 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA) reca misure volte a favorire la **specializzazione degli uffici requirenti** in materia di violenza di genere e domestica.

-ARTICOLO 6 (INIZIATIVE FORMATIVE IN MATERIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE E VIOLENZA DOMESTICA) prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

-ARTICOLO 7 (TERMINI PER LA VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE CAUTELARI) interviene sul procedimento di applicazione delle **misure cautelari** nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere.

ARTICOLO 8 (RILEVAZIONE DEI TERMINI) modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di **comunicazione delle notizie di reato al Procuratore generale**.

LEGGE 24 NOVEMBRE 2023, n. 168

"DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA"

-ARTICOLO 9 (MODIFICHE DEGLI EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI) innalza la pena edittale relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

-ARTICOLO 10 (ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA) introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382-bis) al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

-ARTICOLO 11 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE), interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare.

-ARTICOLO 12 (RAFFORZAMENTO DELLE MISURE CAUTELARI E DELL'USO DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO) interviene in materia di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico, attraverso alcune modifiche al codice di procedura penale.

-ARTICOLO 13 (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI COERCITIVE).

LEGGE 24 NOVEMBRE 2023, n. 168

"DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA"

-ARTICOLO 14 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO E DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE) reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato.

-ARTICOLO 15 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA) reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'art. 165 del codice penale.

-ARTICOLO 16 (INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI) modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

-ARTICOLO 17 (PROVVISIONALE A TITOLO DI RISTORO ANTICIPATO A FAVORE DELLE VITTIME O DEGLI AVENTI DIRITTO) introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi.

LEGGE 24 NOVEMBRE 2023, n. 168**«DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA»**

-ARTICOLO 18 (RICONOSCIMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATORI DI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATO) dispone che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità¹⁰ adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica.

- ARTICOLO 19 (CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA), in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte:

LEGGE N. 69/2019

LEGGE 24 NOVEMBRE 2023, N. 168

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP- CISL.

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua diffusione, distribuzione e/o la copiatura da parte di qualsiasi soggetto.